

Concessione di vantaggi economici da parte degli Enti Locali

L'erogazione di contributi, sussidi e/o provvidenze da parte degli Enti Locali in favore di soggetti terzi

di Laura De Rentiis - Magistrato della Corte dei conti

Nell'ambito dei controlli sui questionari predisposti dall'organo di revisione ex art. 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Magistratura contabile, esaminando la tabella che riporta le "entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo", ha valutato come indice di non sana gestione finanziaria di un Ente Locale l'erogazione di contributi, sussidi e/o provvidenze a favore di soggetti terzi senza rispettare le regole procedurali, di pubblicità e di trasparenza fissate dalla legge. Nello scritto che segue, si ricostruisce il quadro normativo che regola le "contribuzioni" al di fuori di un rapporto di corrispettività, indicando le peculiarità di quelle concesse dalle amministrazioni locali al fine di rimuovere situazioni di "disagio" sociale, nonché si riporta il contrasto in seno alla Magistratura contabile sul criterio che distingue le contribuzioni ex art. 12 della Legge n. 241/1990 e le elargizioni a titolo di sponsorizzazioni.

Il quadro normativo che fissa le regole procedurali e le garanzie di pubblicità e trasparenza in materia di concessione di contributi in assenza di un rapporto di corrispettività

Il legislatore, in tema di "provvedimenti attributivi di vantaggi economici", detta una disciplina che ha valenza di principio generale dell'ordinamento giuridico. In particolare, "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni" (1).

La legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990), all'art. 12, sotto la rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", al primo comma stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"; il secondo comma, poi, aggiunge che "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

La legge con cui è stato attuato il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013), ha poi fissato stringenti "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attri-

(1) In questi termini, si è pronunciata la giurisprudenza contabile in sede consultiva (Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere 20 aprile 2016, n. 260/2016).

buzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”. In particolare, all’art. 26 ha stabilito che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” (comma 1). Detto obbligo di pubblicazione riguarda qualsiasi provvedimento attributivo di un vantaggio economico di importo superiore a mille euro e ne costituisce condizione legale di efficacia (l’importo va considerato complessivamente in capo al medesimo soggetto beneficiario, a prescindere che le disposizioni attributive del vantaggio economico siano frazionate in più provvedimenti) (2).

Più nello specifico, l’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 “rafforza ulteriormente gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 12 della legge n. 241/1990, esprimendo l’esigenza di una pubblicità erga omnes, nei limiti ivi indicati: esigenza che si ricollega alla verifica prioritaria nell’ambito del Piano anticorruzione, dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, del monitoraggio

dei tempi di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione (art. 1 comma 9, legge n. 190/2012)” (3).

Le limitazioni al potere discrezionale della amministrazione concedente vantaggi economici

Il quadro normativo sin qui richiamato è soggettivamente estendibile agli Enti Locali che rientrano, senza dubbio, nel perimetro “pubblica amministrazione”. In questo senso, dunque, sin da ora si può affermare che il legislatore, anche per gli Enti Locali, ha “puntellato” la materia relativa alla concessione di contributi e sussidi “di particolari cautele e garanzie procedurali: ogni “elargizione” di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costitu-

(2) Si rimanda ai commi successivi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 laddove stabiliscono che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro” (comma 2); “La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104” (comma 3); “È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati” (comma 4).

Dunque, gli obblighi di pubblicazione interessano anche l’elenco dei soggetti beneficiari. La pubblicazione è, in particolare, condizione di efficacia dei relativi provvedimenti concessori, ma solo per importi superiori a mille euro: sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi purché nel corso dell’anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario (artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013; nonché Civit, deliberazione n. 59 del 2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”): dovendosi osservare, inoltre, nei casi in questione, in cui cioè gli atti contengano informazioni relative alla

situazione di disagio economico-sociale degli interessati, le regole poste a presidio della riservatezza (Linee guida emanate dal Garante per la privacy il 15 maggio 2014, in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014).

(3) Così, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016. Nella richiamata deliberazione, si aggiunge che “la concessione di sovvenzioni, contributi, ecc. è pertanto individuata come area a forte rischio corruzione, che deve essere presidiata mediante l’implementazione di specifiche misure di prevenzione (Piano Nazionale Anticorruzione -PNA- all. 2, pag. 11, e allegato 2 aree di rischio comuni e obbligatorie): e non può risolversi in una erogazione che prescinda dal fondamentale canone di uguaglianza tra cittadini che, per l’appunto, si risolverebbe nell’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati: ovverosia integrando fenomeni di mala gestio e che il legislatore della legge 190/2012 ha preso in considerazione ai fini della riconducibilità al concetto di corruzione in senso ampio (circolare n. 1/2013 della Funzione Pubblica).

Tale verifica, che presuppone precisi obblighi informativi interni all’Ente nei confronti del responsabile dell’anticorruzione, pone in primis precisi obiettivi di trasparenza, cui tende la legge n. 190/2012, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della stessa legge, sui procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera”.

zionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente" (4).

La Giurisprudenza amministrativa, in ordine alla necessità che i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici siano "predeterminati", ha ripetutamente affermato che detto principio di legge è finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa (5).

La predeterminazione e la pubblicazione dei criteri con i quali sono elargite sovvenzioni, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve, tra l'altro, riguardare sia l'an e sia il quantum da concedere.

Diretto corollario del principio di legge sin qui riportato è che l'organo politico dell'ente locale deve adottare (nelle forme previste da ciascun ordinamento) la norma regolamentare con cui predetermina i criteri di erogazione dei contributi che, in sede gestionale, l'organo amministrativo applicherà adottando il provvedimento formale attributivo del vantaggio economico.

In altri termini, nella norma regolamentare che fissa i criteri di erogazione dei contributi, si concretizza la discrezionalità facente capo all'organo politico. Diversamente, l'organo amministrativo emana l'avviso pubblico attuativo dei criteri contenuti nella disposizione regolamentare e, successivamente, predispone la graduatoria con cui si attua la comparazione valutativa di tutti gli aspiranti beneficiari dei contributi (6).

La motivazione del provvedimento finale di assegnazione deve dar conto dell'esistenza dei presupposti desumibili dai criteri predeterminati dall'organo politico. In particolare, sul punto, la Giurisprudenza contabile ha precisato che, in ossequio al secondo comma dell'art. 12 cit., i criteri e le modalità a cui si è attenuto l'ente per l'assegnazione o

il riparto dello stanziamento, deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione del vantaggio economico (Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, delibere 14 settembre 2016, nn. 37-39 e 5 ottobre 2016, n. 41).

Parallelamente, sul piano gestionale/contabile, l'accertamento della violazione delle regole contenute nell'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché la violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza che devono governare l'agire della pubblica amministrazione anche in sede di concessione di vantaggi economici in favore di soggetti terzi, sono stati ritenuti dalla Magistratura contabile indice di una non sana gestione finanziaria delle risorse finanziarie di un ente locale (7).

La definizione di provvedimento attributivo di vantaggio economico e la fattispecie dei contributi comunali in materia di servizi sociali

La dottrina riconduce i provvedimenti attributivi di vantaggi economici in assenza del presupposto di corrispettività alla più ampia e generale categoria dei provvedimenti di natura concessoria, ossia i provvedimenti "accrescitivi" della sfera giuridica del destinatario (8). In buona sostanza, i provvedimenti riconducibili all'art. 12, Legge n. 241/1990 si traducono nell'attribuzione di una somma di denaro o di un altro bene economicamente valutabile senza che ci sia un rapporto di corrispettività e, quindi, sorga in capo al destinatario l'obbligo di restituzione o l'erogazione di una controprestazione che si inserisca in un rapporto di sinallagmaticità. Dunque, "sono da ascrivere alla categoria dei contributi gli atti di concessione caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economi-

(4) Così, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016 cit.

(5) *Ex multis* recentemente TAR Molise Campobasso, sent. 12 agosto 2016, n. 320, sent. n. 317/2016, sent. n. 304/2015, e sent. n. 561/2014: "la normativa del citato art. 12, recante "provvedimenti attributivi di vantaggi economici" prevede, al primo comma, che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati o a enti pubblici sia subordinata alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le Amministrazioni erogatrici debbano attenersi. Ciò al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa".

(6) Sulla necessità della predisposizione di una graduatoria in cui si dà atto dell'avvenuta comparazione dei requisiti degli aspiranti beneficiari si rimanda a CDS, sent. 23 maggio 2015, n. 1552.

(7) Ci si riferisce alla pronuncia adottata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia (deliberazione Lombardia, 19 gennaio 2017, n. 4/2017/PRSE) in cui è stato accertato che l'Ente Locale che ha concesso vantaggi econo-

mici in favore di soggetti privati senza "predeterminare" i criteri e le modalità per la loro attribuzione viola le regole di sana gestione finanziaria in quanto l'ente medesimo "avrebbe dovuto pubblicare bandi che fissavano i criteri con cui i soggetti interessati avrebbero potuto accedere ai contributi definendo a priori i presupposti per la concessione del vantaggio economico, sia sotto il profilo dell'an e sia sotto il profilo del quantum". Nella richiamata delibera si legge, altresì, che "i criteri e le modalità seguiti dall'ente per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento, devono risultare dai singoli provvedimenti di concessione del vantaggio economico". La Sezione regionale, quindi, conclude affermando che "la condotta tenuta dall'ente non è conforme ai principi di sana gestione finanziaria in quanto, alla luce dei richiamati principi che governano la materia, l'ente non può compiere una valutazione "implicita" ma deve esplicitare le ragioni per le quali un determinato soggetto è individuato quale beneficiario del vantaggio economico riconducibile all'art. 12 della Legge n. 241/90".

(8) R. Galli, *Corso di diritto amministrativo*, CEDAM, Ed. 1996, p. 562 ss.

co” riconducibile all’art. 12 della Legge n. 241 del 1990: la locuzione “vantaggio economico” deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Ove invece la provvidenza sia caratterizzata dalla compresenza sia pur mediata di una controprestazione, si esula dalla previsione normativa che invece si connota per l’assenza di obblighi di restituzione o obbligo di pagamento” (9).

Si annoverano in questa ampia categoria i **sussidi** (che hanno una valenza latamente assistenziale), gli **indennizzi** (che si fondano su un principio di solidarietà), i **premi**, i **contributi** (volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse) e le **sovvenzioni in senso stretto** (finalizzate ad agevolare l’esercizio di attività imprenditoriali mediante l’erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato) (10).

In proposito, recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito che devono essere rispettose del principio dettato dall’art. 12 della Legge n. 241/1990 - ossia “deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle P.A. procedenti dei criteri cui le stesse Amministrazioni si dovranno attenere nell’an e nel quantum da concedere” - “qualsiasi genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici” (11). Con particolare riferimento alla categoria delle sovvenzioni in senso stretto, inoltre, “si deve partire dal presupposto che l’art. 12 della Legge n. 241 del 1990 riveste carattere di principio generale dell’ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatiche che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare e ciò viene a costituire poi il metro di valutazione di un’eventuale comparazione di un numero di domande superiori allo stanziamento; non è sostenibile che il concetto di “finanziamento” sia diverso da quello di contributo o di agevolazione e dunque escluso dalla norma di cui all’art. 12 L. 241 sopraddetta, né gli art. 26 della Legge 21 dicembre

1978 n. 845, né l’art. 35 D.P.R. 24 luglio 1977 sulle funzioni regionali in materia di istruzione artigiana e professionale, comunque precedenti alla L. 241 del 1990, offrono spunti peculiari per discernere agevolazioni pubbliche sotto forma di “accreditamento”, al pari della materia sanitaria ed ospedaliera” (CDS, sent. 23 maggio 2015, n. 1552).

La nozione lata di attribuzione di vantaggio economico è pacificamente fatta propria anche dalla Magistratura contabile che si è pronunciata sulle condizioni e sui limiti afferenti l’erogazione dei contributi a persone disagiate (12). I provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari ex artt. 12 Legge 241/1990 e 26 D.Lgs. n. 33/2013, soggiacciono anche alla normativa **in materia di servizi sociali** quando si sostanziano nella “erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita” (art. 128 del D.Lgs. n. 112/1998, al quale rinvia l’art. 1, c. 2, Legge n. 328/2000). Infatti, “sulla scorta di un consolidato orientamento, il Comune è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, 2 comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, proprio perché cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti, teso al perseguimento di fini pubblici consistenti nell’erogazione di servizi alla cittadinanza, e per quello che qui rileva, dei c.d. “servizi sociali”. Sul piano oggettivo, del resto, la legge “quadro” dell’8 novembre 2000, n. 328, contempla un insieme articolato di misure volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione (art. 1, c. 1)” (13).

Anche in materia di servizi sociali, per ricondurre la contribuzione economica nell’alveo dell’art. 12,

(9) Così, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016, cit.

(10) Per questa classificazione che non vuole avere valore esaustivo, ma solo descrittivo si rimanda sempre a R. Galli, *Corso di diritto amministrativo*, CEDAM, Ed. 1996, p. 562 ss.

(11) La richiamata sentenza del CDS, 23 maggio 2015, n. 1552, ha ad oggetto delibere regionali per il finanziamento di progetti di formazione per le quali è escluso che “le procedure in questione avrebbero un carattere di accreditamento/convenzione (sulla base di un procedimento di riconosciuta idoneità rispetto agli obiettivi di sviluppo) piuttosto che comparativo-concorrenziale”.

(12) Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016

cit. Il quesito oggetto della richiesta di parere riguardava la possibilità di un Comune di riconoscere, previa adozione di una delibera di Giunta comunale e pubblicazione di un bando, “un contributo economico straordinario, volto a mitigare parzialmente il disagio degli assegnatari degli alloggi PEEP, che si trovino in situazione di difficoltà economico-sociale e che per effetto delle (...) sentenze della Corte di Appello di rideterminazione degli indennizzi per le espropriazioni delle aree PEEP, siano stati penalizzati dall’azione di recupero del maggior costo affrontato dal comune per l’acquisizione delle aree ricomprese nei piani di zona comportante un incremento delle somme poste a carico degli assegnatari stessi”.

(13) Così Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n.

Legge n. 241/90, non deve sussistere l'elemento della "corrispettività". Infatti, l'Amministrazione comunale può prevedere che a fronte dell'erogazione di un contributo (ad esempio, sotto forma di intervento anticrisi a sostegno delle famiglie più bisognose) venga richiesto al beneficiario della provvidenza pubblica di prestare attività occasionale in favore dell'ente comunale. Tuttavia, "al fine di scongiurare la creazione di forme di lavoro temporaneo e occasionale alle dipendenze dell'ente locale" in violazione delle norme che disciplinano il lavoro occasionale alle dipendenze della PA e delle regole di contabilizzazione della spesa per il personale, detta forma di contribuzione è ammissibile solo quando l'attività prestata dal beneficiario si sostanzia "in una prestazione sociale senza nesso di corrispettività e senza oneri riflessi per il comune" (14).

Con specifico riferimento alle contribuzioni annoverabili nelle situazioni di indigenza o di disagio economico-sociale, sono state ritenute *ammissibili* le provvidenze pubbliche a sostegno del reddito delle persone purché l'amministrazione locale individui specificamente gli interessi pubblici e gli obiettivi sociali che intende perseguire mediante l'erogazione di contributi economici a favore di categorie socialmente svantaggiate o in temporanea difficoltà finanziaria (15). Al contrario non rientrano tra le contribuzioni per far fronte all'indigenza o al disagio economico-sociale, le somme erogate in ragione della previsione contenuta nell'art. 22, comma 2, della Legge n. 328/2000, laddove sono elencati analiticamente gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi (16).

260/2016, cit.

In proposito, per una ricostruzione completa del quadro normativo, appare opportuno richiamare il tenore letterale dell'art. 6 della legge quadro n. 328/2000 che, sotto la rubrica "funzioni dei comuni", stabilisce che "1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività: a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5; b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'art. 22, e dei titoli di cui all'art. 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'art. 8, comma 5; c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli artt. 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c); d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a); e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a: a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria; b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività so-

ciosanitarie e per i piani di zona; c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a); d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi; e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

(14) La fattispecie è stata oggetto del parere reso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la deliberazione n. 882/2010/PAR del 22 settembre 2010.

(15) Si veda, Garante della protezione dei dati personali, "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.

(16) La delibera Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016, in particolare richiama nel dettaglio il contenuto dell'art. 22 cit.: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art. 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla Legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'art. 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle

Alla luce di quanto sin qui detto, dunque, quando la contribuzione in favore di un soggetto privato, oltre a non essere caratterizzata dall'elemento della "corrispettività" (e, quindi soggiacere ai principi fissati dagli artt. 12, Legge n. 241/1990 e 26, D.Lgs. n. 33/2013), è anche funzionale alle finalità previste dall'art. 1, comma 2, Legge n. 328/2000, si può affermare che l'amministrazione comunale non solo deve predeterminare e rendere pubbliche le modalità procedurali ed i criteri attraverso cui avverrà l'elargizione, ma deve anche stabilire che la concessione del contributo economico destinato a soggetto in situazione di bisogno sia subordinata alla determinazione dell'ISEE in ossequio a quanto stabilito dall'art. 25 della Legge n. 328/2000 (17).

Gli ulteriori vincoli di finanza pubblica che rappresentano un limite alla discrezionalità dell'ente locale che intende attribuire ad un soggetto terzo un vantaggio economico

Come anticipato, la Magistratura contabile ha affermato a chiare lettere che la violazione delle regole procedurali prescritte dall'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché la violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza, in sede concessione di vantaggi economici in favore di soggetti terzi, sono sul piano gestionale indice di una non sana gestione finanziaria delle risorse finanziarie di un ente locale. Ad ogni modo, in tema di attribuzione di vantaggi economici in favore di soggetti terzi - al di fuori di un rapporto di corrispettività nei termini sin qui esplicitati -, vengono in rilievo anche disposizioni di carattere finanziario in senso stretto. In linea generale, a livello di programmazione, il bilancio fissa l'ammontare complessivo delle risorse (ripartito per missioni e programmi di spesa). Dunque, anche le risorse destinate a finanziare "le contribuzioni non corrispettive", devono essere in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 10/2016): "la quantificazione delle risorse

in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione".

D'altra parte, anche la Magistratura contabile, ha ribadito che "ai fini di trasparenza e imparzialità, è necessaria una puntuale definizione dei documenti programmatici dell'amministrazione che saranno presi a riferimento per l'erogazione dei "contributi ordinari", allo scopo considerando, in particolare, che, nel caso di costituzione di diritti soggettivi, è altresì necessario definire gli strumenti attraverso i quali vengono assicurate a bilancio le risorse necessarie per la relativa futura copertura finanziaria" (18).

Con specifico riferimento alle contribuzioni erogate in favore di persone disagiate, inoltre, i Giudici contabili hanno evidenziato che "va fatto uso di un criterio costituzionalmente orientato di carattere squisitamente auto normativo contenuto negli atti fondamentali dell'ente, in ossequio peraltro al disposto dell'art. 3 e 13 del D.Lgs. n. 267/2000. Ciò in quanto nella materia specifica regolata dalla legge quadro in materia di servizi sociali (Legge n. 328 dell'8 novembre 2000), le competenze, sia in tema di programmazione degli interventi e delle risorse, sia in tema di loro realizzazione (art. 1, comma 3), sono ripartite tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali. Ciascuno di essi, infatti, concorre al finanziamento delle misure programmate secondo "competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci" (art. 4), in linea con i canoni costituzionali, ovvero sia che "ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura [e che] [il] principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, (...), e, dall'altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione" (sentenza n. 188/2015)" (19).

comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per fa-

vorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

(17) L'art. 25 cit., sotto la rubrica "Accertamento della condizione economica del richiedente", stabilisce che "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130".

(18) Corte dei conti, sez. reg. controllo per la Valle d'Aosta, deliberazione 16 settembre 2013, n. 18.

(19) Così, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo 25 luglio 2011, n. 336.

Il criterio distintivo tra sponsorizzazioni ed erogazione di contributi ex art. 12 Legge n. 241/1990

Chiarita la portata del vincolo di carattere generale fissato dalla limitatezza delle risorse finanziarie pubbliche, si è posto il problema di coordinare il tema in esame con il puntuale vincolo di finanza pubblica introdotto dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010 che vieta agli Enti Locali di effettuare spese per sponsorizzazioni (20). In buona sostanza, alle limitazioni di carattere "positivo" (sin qui richiamate) poste alla discrezionalità dell'ente in tema di elargizione di vantaggi patrimoniali a soggetti terzi, se ne aggiunge una di carattere negativo: all'ente locale è preclusa "qualsiasi forma di contribuzione a terzi intesa a valorizzare il nome o le caratteristiche dell'ente ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'ente" (Corte dei conti, sez. contr. Liguria, parere n. 6 del 15 febbraio 2011).

Nello specifico, all'indomani dell'entrata in vigore della norma da ultimo richiamata, la Magistratura contabile in sede consultiva -in particolar modo, con riferimento ai contributi che vengono erogati in favore di associazioni che svolgono attività sportive o culturali nel territorio comunale- ha esaminato due quesiti tra loro connessi: la definizione del **negozio di "sponsorizzazione"** e l'individuazione del criterio distintivo tra sponsorizzazioni (vietate ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010) e contributi ex art. 12 Legge n. 241/1990 (consentiti nei limiti di legge sin qui descritti).

La Giurisprudenza amministrativa, in merito alla prima questione, ha affermato che *"nell'ambito dei contratti di pubblicità, si è andata sempre più affermando, nella prassi negoziale, la categoria autonoma dei contratti di sponsorizzazione; contratti con i quali il soggetto sponsorizzato (sponsee) si obbliga a fornire, nell'ambito di proprie iniziative destinate al pubblico (eventi musicali, artistici, sportivi, ecc.), prestazioni accessorie per favorire la diffusione del marchio, del logo o di altri messaggi del soggetto sponsorizzatore (sponsor), il quale si obbliga a pagare per ciò un determinato corrispettivo, nella previsione che il pubblico, partecipando all'iniziativa, associ all'iniziativa la figura*

dello sponsor e che da tale associazione lo sponsor consegue un beneficio d'immagine" (21). D'altra parte, detta definizione era già stata fatta propria dai Giudici contabili che avevano sintetizzato il concetto affermando che *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine"* (22).

Dunque, il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive, tuttavia l'immaterialità della prestazione resa in favore dell'ente locale che opera come sponsor si presta ad agevoli elusioni del divieto sopra richiamato nel senso che, attraverso l'impiego dello strumento lecito delle contribuzioni "non corrispettive" ex art. 12 Legge n. 241/1990, l'ente potrebbe erogare utilità economiche in favore di un soggetto terzo non per realizzare le finalità istituzionali ma solo per promuovere di fatto l'immagine dell'amministrazione erogante. Conseguentemente, la Magistratura contabile ha affrontato il problema di individuare un criterio distintivo tra queste due forme di contribuzione senza però giungere ad una soluzione univoca.

Secondo un orientamento più rigoroso il contributo erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato solo quando è finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al **principio di sussidiarietà orizzontale** ex art. 118 Cost. In altri termini, *"tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione del-*

(20) L'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, conv. dalla Legge n. 122/2010 recita: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni".

(21) Così, TAR Cagliari, 23 settembre 2015, n. 1023. Per

una disamina completa delle diverse definizioni del contratto di sponsorizzazione che si rinvennero in diversi settori (come quello radiotelevisivo, di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e quello fiscale) si rimanda alla deliberazione Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere, n. 336/2011.

(22) Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010.

l'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento". Ne consegue che, secondo questo orientamento, l'ente comunale può riconoscere un vantaggio economico ad un soggetto terzo senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, solo quando la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo (come, ad esempio, i sussidi per rimuovere situazioni di disagio di cui si è detto nel paragrafo precedente) o quando il beneficiario, in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale, impiega il contributo per espletare attività "di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune, anche, in via meramente esemplificativa, di carattere artistico, culturale o economico. In ogni caso, l'eventuale attribuzione dovrà essere conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale" (23).

Secondo un diverso orientamento, invece, per non incorrere nel divieto di sponsorizzazione non è necessario che la finalità perseguita con l'erogazione "non corrispettiva" sia riconducibile a quelle istituzionali dell'ente locale medesimo. Detto orientamento argomenta l'assunto ricordando, in primo luogo, che "il Comune è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, 2 comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, proprio perché cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti: di talché qualsiasi iniziativa potrebbe a buon titolo rientrare nelle competenze dell'ente locale rischiando di vanificare qualsiasi vaglio teleologico". In secondo luogo, secondo questo orientamento che configura una maggiore autonomia dell'ente nel valutare i destinatari "meritevoli" di essere beneficiari di contribuzioni non aventi il carattere della corrispettività, "il riconoscimento del ruolo che i cittadini, le formazio-

ni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ultimo comma, Cost.) va letto (...) non con riferimento all'orizzonte ristretto delle funzioni svolte direttamente dall'ente locale ma in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'art. 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per 'il pieno sviluppo della persona umana' (art. 4, comma 2, Cost.), per cui 'ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società'". La Sezione regionale di controllo veneta, quindi, conclude per "una lettura costituzionalmente orientata che fa della persona il valore primigenio della società" e afferma che "il criterio distintivo per l'individuazione di tali funzioni è rappresentato quindi non già dalla pertinenza di queste all'ente, ma dal riconoscimento che questi fa - all'interno dei propri atti normativi statutari e regolamentari - dell'esistenza della peculiarità e potenzialità delle autonomie sociali - anche rispetto alle stesse autonomie locali - quanto all'incidenza nella rete quotidiana, vitale e significativa delle relazioni che si instaurano fra le persone e le famiglie: in altri termini - 'lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale' (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto 'vicine ai cittadini interessati' (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale. In questo specifico ambito si colloca il sostegno in termini anche di contribuzione dell'ente all'attività di queste entità che sono espressione di originarie manifestazioni di autonomia privata e 'soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali' (parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), senza

(23) Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombardia (*ex multis*, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008) "nei quali è stato precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che in base all'ordinamento deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art. 118 del-

la Costituzione, a seguito della modifica del Titolo V, parte Seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo".

che queste forme di sostegno economico siano in alcun modo collegate all'utilizzo dell'immagine dell'ente o che a questo siano pienamente sovrapponibili come attività. In conseguenza di ciò, la proposta distinzione tra contribuzioni vietate o meno non rinviene una sua autonomia giustificazione normativa, dal momento che la disciplina di legge individua unicamente le categorie delle sponsorizzazioni (vietate) e delle contribuzioni (soggette a un limite quantitativo): diversamente opinando, si porrebbe nel nulla l'autonomia di rilievo costituzionale che assegna in via primaria allo Statuto e ai regolamenti degli Enti Locali l'individuazione delle norme fondamentali per l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, comprese quelle che si riferiscono all'esercizio della sussidiarietà orizzontale, ripristinando invece una distinzione, oramai non più vigente e certamente non consentita dopo la riforma costituzionale, tra spese facoltative e spese obbligatorie (art. 197 del R.D. 4/02/1915 n. 148 di approvazione del T.U. 1915 e articoli 90, 91 e 92 del R.D. 3 marzo 1934 di approvazione del T.U. del 1934)" (24).

Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui detto, si può concludere che un ente locale, che assume un "provvedimento attributivo di vantaggi economici" in favore di un soggetto terzo, deve sicuramente rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico positivizzati dagli artt. 12 della Legge n. 241/1990 e 26 del D.Lgs. n. 33/2013. In altri termini, le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, che non presentano il carattere della corrispettività

possono essere erogati quando l'ente "predetermina" con un proprio regolamento i criteri e le modalità per l'erogazione di detti contributi, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Sul piano gestionale la violazione delle regole procedurali prescritte dall'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché la violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza, in sede concessione di vantaggi economici in favore di soggetti terzi, sono indice di una non sana gestione finanziaria delle risorse finanziarie dell'ente locale erogante. Inoltre, a livello di programmazione, l'ente locale con il bilancio deve fissare l'ammontare complessivo delle risorse destinate a finanziare "le contribuzioni non corrispettive", in modo funzionale e proporzionato alle capacità finanziarie dell'ente medesimo.

Rimane, invece, aperto in seno alla Giurisprudenza contabile, il problema di individuare un univoco criterio distintivo tra le contribuzioni "non corrispettive" e il contratto di sponsorizzazione che, al contrario, è un contratto a prestazioni corrispettive. Infatti, l'immaterialità della prestazione resa in favore dell'ente locale che opera come *sponsor* si presta ad agevoli elusioni del divieto previsto dal comma 9, dell'art. 6 D.L. n. 78/2010, nel senso che, attraverso l'impiego dello strumento lecito delle contribuzioni "non corrispettive" ex art. 12 Legge n. 241/1990, l'ente potrebbe erogare utilità economiche in favore di un soggetto terzo non per realizzare le finalità istituzionali ma solo per promuovere di fatto l'immagine dell'amministrazione erogante.

(24) Così, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere 25 luglio 2011, n. 336/2011. La deliberazione in commento aggiunge che "ove il regolamento contempra una "serie molteplice ed eterogenea di settori (che vanno dalle attività sportive e ricreative, alla tutela dei valori monumentali, artistici e storici, alla cultura, informazione, assistenza sociale ecc...) il cui fattore comune ed unificante appare l'intervento pubblico finanziario e cioè l'assunzione delle relative spese a carico del bilancio comunale"(Deliberazione di questa Sezione 034/2010/PAR del 22 marzo

2010), i contributi erogati e comunque finalizzati al sostegno delle attività ritenute meritevoli per gli scopi di promozione sociale culturale sportiva ecc., purché indicati nello Statuto comunale, saranno ammessi se rispettano i parametri formali (espressi nella motivazione) sanciti dall'art. 12 della legge n. 241/1990, il cui secondo comma prescrive che i "singoli provvedimenti" di cui al primo comma (i provvedimenti di concessione) devono esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di intervento".